



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati

Dr.ssa Rossella SCERBO	Presidente
Dr.ssa Ida CONTINO	Consigliere
Dr.ssa Silvia SCOZZESE	Consigliere
Dr.ssa Stefania Anna DORIGO	Primo Referendario
Dr. Bruno LOMAZZI	Referendario, relatore
Dr. Tommaso MARTINO	Referendario

ha emesso la seguente

Deliberazione

VISTO l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

VISTO il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003 n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il Regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art. 1, c. 166, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria 2006) che prevede l'obbligo per gli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

VISTO l'art. 6 del D.lgs. n. 149 del 6 settembre 2011;

VISTO l'art. 148-bis del D.lgs. n. 267/2000;

VISTA la legge n. 213 del 7 dicembre 2012 (G.U. n. 286 del 7 dicembre 2012, S.O. n. 206);

VISTO il decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 12/SEZAUT/2019/INPR adottata nell'adunanza del 28 maggio 2019, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2018;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 19/SEZAUT/2019/INPR adottata nell'adunanza del 22 luglio 2019, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul bilancio preventivo 2019-2021;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 8/SEZAUT/2020/INPR adottata nell'adunanza del 19 maggio 2020, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul bilancio preventivo 2020-2022;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 9/SEZAUT/2020/INPR adottata nell'adunanza del 19 maggio 2020, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2019;

VISTA la deliberazione n. 112/2020 con la quale questa Sezione ha accertato la presenza di irregolarità nei rendiconti 2015-2017 ed ha impartito al **Comune di San Vito sullo Ionio (CZ)** misure correttive;

VISTA la nota prot. 3881/2020 del 21/09/2020 (prot. in entrata Corte dei conti n. 5958 del 22.09.2020) con la quale l'Ente ha trasmesso la deliberazione del Commissario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 7 del 07/09/2020, avente ad oggetto: "Presenza d'atto della Deliberazione n. 112/SC_CAL/2020 della Corte dei conti -Sezione Regionale di controllo per la Calabria - con riferimento ai rendiconti 2015-2016-2017 - Adozione misure correttive";

VISTA la nota n. 1766 dell'1.3.2021, con la quale il magistrato istruttore ha chiesto al **Comune di San Vito sullo Ionio (CZ)** di fornire informazioni sulla gestione finanziaria del biennio 2018-2019;

VISTA la nota n. 2891 del 28.04.2021 (prot. Corte dei conti n. 4778 del 30.04.2021) con la quale, congiuntamente, il Sindaco, il Responsabile del Servizio Finanziario e il Revisore dei Conti hanno fornito i chiarimenti richiesti con la nota n. 1766 del 1.03.2021;

VISTO il decreto n. 13/2021 con il quale è stata convocata l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO, nella camera di consiglio del 3 settembre 2021, il relatore, Referendario Bruno LOMAZZI;

FATTO

Il Comune di San Vito sullo Ionio (CZ) è stato recentemente destinatario della deliberazione di questa Sezione n. 112/2020. Con tale decisione veniva valutato il quadro delle risultanze finanziarie del riaccertamento straordinario dei residui all'1.1.2015 e degli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017. La Sezione accertava criticità relativamente: alla parte disponibile del risultato di amministrazione all'1.1.2015, che appariva sovrastimata per effetto della sottostima del FPV; all'utilizzo dei fondi cassa vincolati; alla non corretta contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità; all'inadeguatezza dei flussi di riscossione, con particolare riferimento al titolo I e III delle entrate, nonché, per il titolo I, a significative voci di tributi propri (IMU/ICI, TARSU, TARI) ed al "recupero dell'evasione fiscale"; alla bassa capacità di smaltimento dei debiti di funzionamento; alla dubbia correttezza dei risultati di

amministrazione 2015, 2016 e 2017, a motivo dell'incerta adeguatezza del valore del FCDE, assenza o sottostima del FAL e inesistenza di accantonamenti a fondo rischi e contenzioso per le annualità 2015, 2016 e 2017 (incerta è la presenza di contenzioso in essere); alla carenza di programmi di investimento, con dubbia correttezza del FPV; alla scarsa attendibilità delle previsioni di entrata di alcuni titoli di bilancio nel corso del triennio considerato; al tendenziale aumento dell'ingente massa di debiti nei confronti della Regione Calabria relativamente al servizio RSU e idropotabile.

Venivano, quindi, impartite al Comune misure correttive ai sensi dell'art. 148 bis T.U.E.L.

Con nota n. 3881 del 21/09/2020, il Comune inviava la deliberazione del Commissario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 7 del 07/09/2020, avente ad oggetto: "Preso d'atto della Deliberazione n. 112/SC_CAL/2020 della Corte dei conti -Sezione Regionale di controllo per la Calabria - con riferimento ai rendiconti 2015-2016-2017 - Adozione misure correttive".

Nell'ambito dell'analisi sulla gestione finanziaria 2018/2019 a supporto dell'analisi sui questionari, il magistrato istruttore, con nota n. 1766 dell'1.3.2021, procedeva ad acquisire informazioni sui seguenti aspetti: 1) eventuale presenza di gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali; 2) trasmissione dei dati contabili alla banca dati BDAP; 3) equilibri e "pareggio" di bilancio; 4) analisi della liquidità; 5) risultato di amministrazione e sua composizione; 6) recupero del disavanzo e utilizzo dell'avanzo di amministrazione; 7) evoluzione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV); 8) gestione dei residui; 9) entrate da recupero evasione tributaria; 9) situazione debitoria, anche nei confronti della Regione Calabria; 10) grado di attendibilità delle previsioni d'entrata finali.

Con nota n. 2226 del 26.04.2021 (prot. Corte dei conti n. 2891 del 28.04.2021) il Sindaco, il Responsabile del Servizio Finanziario e il Revisore dei Conti fornivano i chiarimenti richiesti.

DIRITTO

1. Quadro normativo di riferimento.

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La Sezione delle autonomie di questa Corte, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, commi 166 e 167, l. n. 266/2005, come modificato dal d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, con apposite "linee guida", ha affermato che le Sezioni di controllo accertano "mediante specifiche pronunce" il mancato rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, l'inosservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, comma 6, della Costituzione nonché la violazione dei principi di sana gestione finanziaria e gravi irregolarità contabili (ritenendosi tale una irregolarità che sia suscettibile di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti).

L'art. 148-bis TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che *"qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*. Qualora invece gli esiti non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, la Corte segnala agli Enti le irregolarità contabili, anche se non "gravi", poiché sintomi di precarietà che, in prospettiva - soprattutto se

accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali - possono comportare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

Inoltre, l'art. 6, c. 2, del D.lgs. n. 149/2011 dispone che, *“qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del D.lgs. n. 267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art. 141 del D.lgs. n. 267/2000”*.

L'evoluzione del quadro normativo, per come sopra delineato, è stata oggetto di disamina anche da parte della Corte costituzionale che, a proposito del più recente intervento legislativo, ha avuto modo di affermare: *“I controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti – previsti a partire dalla emanazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2006) e poi trasfusi nell'art. 148-bis del TUEL – hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di*

coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari” (Corte cost. sentenza n. 60 del 2013). Le “specifiche pronunce di accertamento” delle Sezioni di controllo in ordine all’eventuale mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili, sono indirizzate all’organo elettivo e all’organo di vertice dell’ente, chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile e, in ogni caso, l’Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L’adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, ai sensi dell’art. 148 bis del TUEL, ha lo scopo di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità sarà valutata dalla Sezione nell’ambito del successivo controllo.

Le misure correttive devono auspicabilmente coinvolgere, soprattutto qualora riguardino più aspetti della gestione amministrativo-contabile, l’ampia platea dei soggetti interessati (Giunta e Consiglio comunali, responsabile del servizio finanziario, responsabili dei settori, organo di revisione economico-finanziario) mediante atti e/o provvedimenti vincolanti, da adottarsi secondo le rispettive competenze, non potendo essere considerate idonee le mere dichiarazioni di intenti non supportate da atti che abbiano qualche effetto nell’ordinamento giuridico.

Stante la natura del controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, dei contenuti della deliberazione adottata dalla Sezione regionale di controllo deve essere informato il Consiglio comunale.

2. Oggetto del controllo e metodologia di esame applicata dalla Sezione.

La Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 3/2019/INPR ha evidenziato che i controlli della Corte dei conti devono assicurare il confronto tra i parametri normativi e i risultati contabili in una prospettiva “dinamica”, in modo tale che l’attività di controllo sia sempre finalizzata alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (Corte Costituzionale, sentenza n. 198/2012). Ad integrazione dei tradizionali

controlli di legittimità-regolarità, dunque, l'attività di controllo delle Sezioni regionali deve essere in grado di rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati non solo le gravi irregolarità eventualmente riscontrate, ma anche l'effettiva situazione finanziaria che ne discende, in modo che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni correttive che ritengano più appropriate.

A tal fine, la predetta deliberazione raccomanda alle Sezioni territoriali di avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all'esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione, in modo da collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/rendicontazione/correzione di competenza dell'ente ed ampliare il concreto margine d'azione di queste ultime.

La Sezione delle Autonomie evidenzia che, a tal fine, potranno essere impiegate *“metodologie di controllo che riducano quanto più possibile il disallineamento temporale tra l'esercizio in corso di gestione e le verifiche operate dalle Sezioni regionali di controllo. In questa prospettiva, ad esempio, potranno essere esaminate congiuntamente più annualità, a partire dall'ultimo rendiconto disponibile, qualora non sia stato possibile, per gli esercizi precedenti, portare a completamento l'esame dei documenti contabili di tutti gli enti territoriali di competenza di una Sezione regionale di controllo. Siffatta modalità consente di eliminare il divario temporale di cui si è fatto cenno e di avvicinare le analisi all'attualità nel quadro del ciclo di bilancio (previsione-rendiconto-previsione) e in conformità ai principi contabili e alla giurisprudenza della Corte costituzionale in precedenza richiamati”* (cfr. deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR).

Ciò posto, al fine di dare attuazione alle indicazioni della Sezione delle Autonomie, questa Sezione procederà ad effettuare contestualmente, con la presente deliberazione:

- **l'analisi dei rendiconti degli esercizi 2018 e 2019**; onde snellire la fase di controllo senza svuotarla di significatività, l'esame condotto verrà incentrato sui principali aspetti del bilancio, oggetto dei chiarimenti richiesti con la nota istruttoria n. 1766 dell'1.3.2021, che è stata predisposta a supporto dei questionari trasmessi dall'Organo di revisione dell'Ente;

- l'esame di aspetti significativi dei bilanci preventivi 2019 e 2020, analizzati nel loro riflesso sui consuntivi 2018 e 2019, alla luce delle interrelazioni del "ciclo di bilancio";

- la presenza di eventuali anomalie ricorrenti e non rimosse, tenuto conto delle misure correttive impartite all'Ente con la deliberazione n. 112/2020.

Di seguito si espongono le risultanze dell'analisi svolta.

I. NOTE PRELIMINARI.

Con la nota istruttoria n. 1766 dell'1.3.2021, la Sezione richiedeva al Comune di San Vito sullo Ionio di fornire ragguagli sull'eventuale presenza di gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali che non fossero già state segnalate sui questionari 2018-2019 e se avesse provveduto all'invio dei dati contabili 2018 e 2019 alla Banca Dati della Pubblica Amministrazione (BDAP).

L'Organo di revisione ha dichiarato di non aver rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali.

L'Ente, inoltre, ha comunicato l'avvenuto invio dei dati contabili degli esercizi 2018 e 2019 su BDAP.

II. PARTE PRIMA: ANALISI DELLE MISURE CORRETTIVE ADOTTATE DAL COMUNE IN OTTEMPERANZA ALLA DELIBERAZIONE DELLA SEZIONE N. 112/2020 (ESAME DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI E RENDICONTI 2015-2017).

Come indicato nelle premesse in fatto, a conclusione dell'attività di controllo svolta nell'ambito dell'analisi delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui e della gestione finanziaria del triennio 2015-2017, la Sezione aveva rilevato le criticità di seguito riportate:

- 1) dubbi sulla corretta determinazione del risultato di amministrazione in sede di riaccertamento straordinario, per effetto della sottostima del FPV;
- 2) dubbi sull'utilizzo dei fondi cassa vincolati;
- 3) dubbi sulla corretta contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità;

- 4) inadeguatezza dei flussi di riscossione, con particolare riferimento al titolo I e III delle entrate, nonché, per il titolo I, a significative voci di tributi propri (IMU/ICI, TARSU, TARI) ed al “recupero dell’evasione fiscale”;
- 5) bassa capacità di smaltimento dei debiti di funzionamento;
- 6) dubbia correttezza dei risultati di amministrazione 2015, 2016 e 2017, a motivo dell’incerta adeguatezza del valore del FCDE, assenza o sottostima del FAL e inesistenza di accantonamenti a fondo rischi e contenzioso per le annualità 2015, 2016 e 2017 (incerta è la presenza di contenzioso in essere);
- 7) dubbia correttezza del FPV per il periodo di riferimento;
- 8) scarsa attendibilità delle previsioni di entrata di alcuni titoli di bilancio nel corso del triennio considerato;
- 9) tendenziale aumento dell’ingente massa di debiti nei confronti della Regione Calabria relativamente al servizio RSU e idropotabile.

Era stato quindi chiesto al Comune di:

- 1) fornire adeguati chiarimenti sulla determinazione del risultato di amministrazione in sede di riaccertamento straordinario dei residui alla data dell’1/1/2015 ed in particolare chiarire la conciliazione del FPV fra gli allegati 5/1 e 5/2 trasmessi e la relativa incidenza sulla determinazione del risultato di amministrazione;
- 2) effettuare una puntuale analisi della propria giacenza di cassa, individuando con certezza l’ammontare dei fondi vincolati;
- 3) fornire chiarimenti sulla sterilizzazione apportata sull’anticipazione di liquidità ricevuta ai sensi del D.L. 35/2013, dando conto dei valori accantonati a titolo di FAL (Fondo Anticipazione di Liquidità) al 31/12/2015, 2016, 2017 e 2018 ovvero le ragioni del mancato accantonamento;
- 4) comunicare le iniziative tese ad incrementare, mediante il coinvolgimento dei dirigenti di settore e dell’agente riscossore, l’efficienza e l’efficacia del sistema delle riscossioni dei crediti di cui al Titolo I e III, nonché dell’attività di recupero dell’“evasione tributaria”, così come meglio indicate nelle osservazioni della parte motiva della presente delibera;

- 5) trasmettere le modalità di calcolo del FCDE (con dettagliata indicazione delle poste considerate e delle eventuali percentuali di abbattimento applicate) in sede di rendiconto dal 2015 al 2017;
- 6) trasmettere l'elenco delle cause *in itinere*, specificando per ciascuna il grado di soccombenza ed il controvalore della vertenza, spiegare le ragioni per cui non si è eventualmente proceduto all'accantonamento del Fondo contenzioso per le annualità 2015, 2016 e 2017, esplicitare l'esistenza del Fondo per le annualità 2018 e 2019 ed eventualmente comunicare l'ammontare e le modalità di stima;
- 7) trasmettere i cronoprogrammi di spesa per le annualità 2015, 2016 e 2017
- 8) comunicare se, alla data di trasmissione delle misure correttive, l'Ente ha già provveduto, in sede di bilancio 2020, a rendere attendibili le previsioni di entrata con le dovute variazioni;
- 9) chiarire la situazione debitoria nei confronti della Regione Calabria come meglio specificato nella parte motiva;
- 10) provvedere ad apportare i correttivi richiesti interessando l'Organo di Revisione, che dovrà in particolare verificare la giacenza di cassa vincolata e attestare la congruità degli accantonamenti in bilancio al fine di una corretta determinazione del risultato di amministrazione;
- 11) quantificare e assicurare la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 188-193 T.U.E.L., qualora emergessero *deficit* in precedenza non dichiarati.

L'Ente, come anzidetto, con la nota n. 3881 del 21/09/2020 (prot. in entrata n. Corte dei conti n. 5958 del 22.09.2020), ha trasmesso la deliberazione del Commissario (adottata con i poteri del C.C.) n. 7 del 07.09.2020 e i relativi allegati, con la quale sono state adottate le misure correttive conseguenti alla deliberazione della Sezione n. 112/2020.

Ciò detto, la Sezione, preso atto delle misure correttive adottate dall'Ente con gli atti sopra richiamati, formula le seguenti considerazioni riguardo al corso delle singole criticità evidenziate con propria deliberazione n. 112/2020:

1. Non corretta determinazione del risultato di amministrazione in sede di riaccertamento straordinario per effetto della sottostima del FPV.

Nella deliberazione n. 112/2020, si rilevava che *“l’Ente, nella determinazione del risultato di amministrazione al 1 Gennaio 2015, non ha tenuto conto del valore del FPV come calcolato nell’allegato 5/1 (calcolo FPV nel bilancio di previsione 2015-2017 a seguito del riaccertamento straordinario dei residui all’1.1.2015), che correttamente indica il valore di € 103.522,73 da iscrivere nel bilancio 2015. Pertanto, il valore del FPV iscritto dall’Ente (€ 8.209,30) nell’allegato 5/2 (risultato di amministrazione alla data del riaccertamento straordinario) non è corretto, con ovvie implicazioni sulla determinazione del risultato di amministrazione”*. In sede di misure consequenziali, l’Ente non ha fornito alcun chiarimento, ma si è limitato a trasmettere nuovamente gli allegati 5/1 e 5/2 che riportano i medesimi valori del FPV contestati e la Deliberazione di G.C. n. 30 del 18/05/2015, avente ad oggetto: *“Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 3, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011”*, che pur mostrando il calcolo del valore del FPV (in entrata) di € 103.522,75, considera nella determinazione del Risultato di amministrazione il valore errato di € 8.209,30 e il Parere dell’Organo di revisione sulla deliberazione di riaccertamento straordinario dei residui che riporta i medesimi valori di cui sopra.

Osservazioni conclusive:

Il FPV iscritto nella tabella 5/2 (€ 8.209,30) non è corretto, in quanto il valore da riportare nella **riga g)** *“corrisponde alla somma del fondo pluriennale vincolato di parte corrente e del fondo pluriennale vincolato di parte capitale determinato dall’allegato concernente il fondo pluriennale vincolato (riga 3, all. 5/1). Tale importo è iscritto in entrata nel bilancio di previsione 2015-2017, relativamente all’esercizio 2015”*. Pertanto, il valore corretto è pari a € 103.522,73 (riga 3, all. 5/1) e non ad € 8.209,30 come riportato nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione alla data del riaccertamento straordinario (all. 5/2). Di conseguenza, il Risultato di amministrazione al 1/1/2015 è pari a € 690.703,14 in luogo di € 786.016,57. Ferme restando la Parte accantonata (€ 286.315,11), la Parte vincolata (€ 427.690,08) e la Parte destinata agli investimenti (pari a zero), il **Totale parte disponibile** è, quindi, negativo e pari a € - 23.302,05 in

luogo di € 72.011,38. Tale valore negativo conseguito andava iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2015.

Alla luce di tali considerazioni, come già indicato nella Delibera n. 112/2020, l'Ente, qualora non abbia già provveduto in tal senso, dovrà apporre, ora per allora, i necessari vincoli sul risultato di amministrazione e provvedere a recuperare il disavanzo sostanziale venutosi a creare, secondo le ordinarie modalità previste dagli art. 187 - 188 T.U.E.L.

2. Non corretta rilevazione dei fondi vincolati di cassa.

Con la deliberazione n.112/2020 la Sezione, nell'ambito dell'analisi sull'andamento dei flussi di cassa, aveva riscontrato una contraddittorietà fra i valori del fondo cassa (al 31/12 del 2015, 2016 e 2017) dichiarati dall'Ente, come interamente liberi ovvero non gravati da alcun fondo vincolato, e i Verbali di verifica trimestrale di cassa e del servizio di tesoreria (degli esercizi 2015 e 2016) da cui si rilevava l'esistenza di somme vincolate. Per tale ragione, era stato chiesto all'Ente, in sede di misure correttive, di fornire i dovuti chiarimenti, la rideterminazione delle giacenze vincolate del periodo 2015/2017 e la trasmissione delle determinazioni del responsabile finanziario relative alla giacenza vincolata all'1/1 di ciascun anno, oltre al Verbale di verifica trimestrale di cassa e del servizio di tesoreria relativo all'annualità 2017 dell'organo di revisione. L'Ente non ha trasmesso alcun atto, ma si è limitato a dichiarare che *“agli atti dell'Ente non sussistono le determine del responsabile finanziario su eventuali fondi vincolati. Dalle scritture contabili non vi sono somme vincolate per il triennio 2015-2017”*.

Osservazioni conclusive sul punto. Si conferma l'incoerenza dei dati forniti in merito alla insussistenza dei vincoli di cassa dichiarati dall'Ente, pertanto l'irregolarità evidenziata nella deliberazione n. 112/2020 non può considerarsi superata, tenuto non di meno conto del suo protrarsi per le annualità 2018 e 2019, come sarà meglio rappresentato di seguito.

3. Difficoltà nella realizzazione delle partite residuali: inadeguatezza dei flussi di riscossione, con particolare riferimento ai titoli I e III delle entrate ed al recupero dell'evasione tributaria. Osservazioni sui tributi relativi al servizio RSU e SII.

La Sezione, nella delibera n. 112/2020, aveva evidenziato una certa difficoltà del Comune nella realizzazione delle partite residuali, con particolare riferimento al titolo I e III delle entrate ed, in particolare, per il titolo I, a significative voci di tributi propri (IMU/ICI, TARSU, TARI) ed al "recupero dell'evasione fiscale" e, per il titolo III, ai tributi relativi al servizio idrico.

In merito all'attività di recupero, l'Ente ha riferito che *"l'ufficio tributi del Comune nel corso degli anni ha adottato misure correttive al fine di incrementare la percentuale di riscossione"* ed ha trasmesso relativamente al Servizio idrico integrato e RSU, i seguenti valori di riscossione espressi in euro:

Servizio	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Idrico	104.009,29	46.802,06	91.979,57
RSU	157.366,00	165.502,00	36.681,00

Ulteriormente, l'Ente ha fatto presente che per l'anno 2020 è stata impressa una concreta accelerazione alle procedure di riscossione delle entrate tributarie. Nello specifico: *"IMU e Tasi avviso di accertamento 2015 e 2016 entro il 31/12/2020; Ruolo RSU annualità 2020 gettito di € 191.000,00 in riscossione entro il 31/03/2020; Servizio Idrico Integrato sia per le annualità 2015 che 2016 entro il 31/12/2020 che per l'annualità 2019 entro il 30/9/2020 per complessivi € 71.000,000"*.

Nella Delibera n. 112/2020, era stato chiesto all'Ente di comunicare, sia per il Servizio di RSU che per il Servizio idrico, per ciascuna annualità di riferimento, il valore del costo totale del servizio ed il relativo importo impegnato, riscosso e pagato in conto competenza e in conto residuo e l'importo iscritto a ruolo approvato nell'anno (specificando l'anno di riferimento del ruolo).

Osservazioni conclusive sul punto. La Sezione prende atto delle iniziative assunte dal Comune e di alcune informazioni rappresentate sulla riscossione, tuttavia i dati forniti risultano parziali rispetto a quanto richiesto dalla Sezione e ciò non consente di esprimere in merito un giudizio completo. In ogni caso, tenuto conto dell'adozione delle misure adottate nel corso del 2019/2020, gli effetti potranno riscontrarsi concretamente nei bilanci futuri. Per quanto attiene ai servizi RSU e SII, i valori riportati dall'Ente rilevano difficoltà nella gestione incasso-pagamento per effetto dello sfasamento temporale sussistente, il quale induce l'Ente a ritardare i pagamenti o ad attingere ad altre fonti di liquidità che, seppur consentito, incide sulla gestione amministrativo-contabile.

4. Mancata esistenza dei cronoprogrammi di spesa, ridotta attendibilità delle previsioni di entrata e bassa capacità di smaltimento dei debiti di funzionamento.

In merito all'esistenza del FPV di parte capitale, era stato chiesto all'Ente, con la delibera n. 112/2020, di trasmettere i cronoprogrammi di spesa. L'Ente in sede di misure correttive, ha fatto presente che *“Agli atti dell'Ente non sussistono Cronoprogrammi di spesa per opere pubbliche. Si confermano i dati riportati nell'elenco triennale delle Opere pubbliche e nell'elenco annuale approvato dalla Giunta municipale e contenuto nel Documento unico di programmazione”*.

In merito all'inattendibilità delle previsioni di entrata così come rilevate dalla Sezione nella delibera n. 112/2020, l'Ente in sede di misure correttive ha dichiarato che *“per la mancanza di atti giuridicamente perfezionati, nel conto di bilancio risultano non accertate a titolo IV dell'entrata le somme stanziare nel bilancio di previsione. Il Programma delle opere pubbliche risulta solo in parte realizzato. Nel Bilancio di previsione 2020 si è dato corso all'adeguamento degli stanziamenti al fine di rendere attendibili le previsioni di entrata e di spesa”*.

Con la delibera n. 112/2020, la Sezione richiedeva all'Ente di chiarire la situazione debitoria nei confronti della Regione Calabria e di comunicare lo stato

dei pagamenti dei debiti esistenti. In quella sede era stato rilevato che, alla data del 19/02/2020, esisteva un debito di € 440.115,06 di cui € 314.348,01 relativo al Servizio idrico anni 1981-2004 e € 125.767,05 relativo al servizio di RSU. In sede di misure correttive, l'Ente, relativamente ai debiti per il servizio RSU, ha comunicato di aver sottoscritto dei piani di rientro che sta provvedendo a pagare puntualmente ad ogni scadenza; così come per il debito relativo al servizio idropotabile relativo al periodo 1981-2004.

Infine, per quanto riguarda il debito verso Sorical Spa, risulta, dalla certificazione trasmessa dalla società, un valore di € 109.343,91 al IV trimestre 2020 (cfr. nota Sorical n. 1209 del 27/05/2021).

Osservazioni conclusive sul punto. La Sezione, alla luce delle controdeduzioni presentate dal Comune sui punti sopra richiamati, ribadisce l'imprescindibilità dei cronoprogrammi di spesa rimandando a quanto già affermato nella delibera 112/2020; in merito agli altri punti prende atto dei chiarimenti forniti dall'Ente circa i pagamenti effettuati in ossequio ai piani di rientro sottoscritti con la Regione (come allegati alla nota trasmessa in sede di misure correttive alla delibera n. 112/2020), i cui effetti concreti verranno valutati nel corso dell'esame dei futuri bilanci. Infine, in merito al debito esistente nei confronti della Sorical Spa, è necessario che l'Ente ne chiarisca le modalità di estinzione.

5. Risultati di amministrazione annualità 2015, 2016 e 2017.

Con la delibera n. 112/2020, in riferimento alla *parte disponibile del Risultato di amministrazione conseguita al 31/12 del 2015, 2016 e 2017*, la Sezione accertava la possibile non corretta determinazione a causa di:

- possibile sottostima del FCDE per assenza dei prospetti di calcolo da cui si potessero evincere le poste considerate, il metodo utilizzato e le eventuali percentuali di abbattimento;
- assenza o sottostima del FAL;
- assenza o sottostima di un accantonamento al fondo rischi/contenzioso/passività potenziali in ragione della possibile presenza di contenzioso in essere;
- assenza del fondo indennità di fine mandato del Sindaco.

Il Comune di San Vito sullo Ionio, nelle misure correttive trasmesse, relativamente a ciascun rilievo, ha:

- allegato i prospetti di calcolo del FCDE al 31.12 del 2015, 2016 e 2017 da cui si evincono le poste considerate ed il metodo di calcolo utilizzato (semplificato) i cui valori trovano sintesi nel prospetto seguente:

Data	Residui da svalutare	Accantonamento dovuto	Accantonamento effettivo	% accantonamento effettuata	Scostamento fra accantonamento dovuto e quello effettuato
31/12/2015	1.196.559,97	399,00	54.650,00	4,57	54.251,00
31/12/2016	776.238,08	187.492,42	187.492,42	24,15	0,00
31/12/2017	543.841,10	122.483,30	122.483,30	22,52	0,00

- ha precisato che poiché le due liti pendenti, al 31/08/2020, risultavano essere di scarso rilievo, si è proceduto ad effettuare un accantonamento a fondo passività potenziali in via del tutto prudenziale pari a € 10.000,00 sia per il 2017 che per il 2018;
- non è stato fornito alcun chiarimento rispetto all'assenza dell'accantonamento al FAL (di cui si dirà nella seconda parte della presente delibera) e sul mancato accantonamento per indennità di fine mandato del sindaco.

Osservazioni conclusive sul punto: Alla luce di quanto riportato, la Sezione osserva quanto segue:

- Accantonamento a FCDE. I prospetti di calcolo trasmessi dall'Ente, riportano i dati contabili delle risorse considerate e del metodo di calcolo scelto, vale a dire

quello semplificato. La Sezione rileva un'evidente discrasia tra accantonamento dovuto e residui da svalutare al 31/12/2015 rispetto all'omologo dato considerato nelle due annualità successive. Si richiedono delucidazioni in merito;

- Accantonamento a fondo rischi. Tenuto conto che gli accantonamenti operati dall'Ente hanno dato copertura alle spese da "soccombenza" nel triennio 2015-2017 e che nel 2018 è stato mantenuto un fondo rischi della stessa entità (€ 10.000,00), si ritiene il rilievo *de quo* superato e si raccomanda in merito un monitoraggio costante sulla congruità dello stanziamento a "fondo rischi" da ultimo effettuato dal Comune. A tal proposito, si rammenta, ad ogni modo, che, ai sensi del punto 5.2, lett. h) ed i), allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, *"nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi"*.

- Accantonamento per l'indennità di fine mandato del Sindaco.

Per quanto attiene al fondo per indennità di fine mandato, si dà atto che le spese da sostenere per il Sindaco sono state in effetti previste per l'anno 2018. Tuttavia, si rammenta in merito che anche tali spese, al pari di quelle per passività potenziali o per contenzioso, costituiscono un'uscita ancora non giuridicamente perfezionata, in considerazione della quale, occorre prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato *"fondo spese per indennità di fine mandato del Sindaco"*. Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella

quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile. Pertanto, *pro futuro*, l'Ente dovrà tener conto della necessità di effettuare puntualmente gli opportuni accantonamenti al "fondo per indennità di fine mandato" nel rispetto dei principi contabili di riferimento.

III. PARTE SECONDA: ANALISI GESTIONE FINANZIARIA 2018-2019

1. EQUILIBRI E "PAREGGIO" DI BILANCIO.

L'articolo 1, commi da 819 a 830, della legge di bilancio 2019 (L. 145 del 2018) ha introdotto per gli enti territoriali nuove disposizioni in tema di equilibrio di bilancio, prevedendo che gli stessi, a decorrere dal 2019, soddisfino tale condizione laddove risulti verificato un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. La verifica del conseguimento degli equilibri va fatta a consuntivo, attraverso l'apposito "Prospetto" allegato al rendiconto della gestione (All. 10 del d.lgs. n. 118/2011), contenente gli accertamenti e gli impegni di competenza imputati all'esercizio. Come chiarito dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte *"il formale riferimento, secondo la lettera della legge, al risultato di competenza non rende meno rilevanti le voci relative agli equilibri di bilancio (risultato di competenza al netto degli accantonamenti) e agli equilibri complessivi (somma algebrica tra equilibri di bilancio e variazione degli accantonamenti fatta in sede di rendiconto) rilevate, a scopi conoscitivi, nel nuovo prospetto di verifica degli equilibri"* (cfr. deliberazione n. 19/SEZAUT/2019/INPR); le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno inoltre affermato che *"Gli enti territoriali hanno l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012).*

I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei d.lgs. n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi,

all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento" (deliberazione n. 20/SSRRCC/QMIG/2019).

Tanto premesso, la Sezione ha chiesto al Comune di San Vito sullo Ionio (CZ), con riferimento all'esercizio 2018, di trasmettere la certificazione del saldo di finanza pubblica. Con riguardo all'esercizio 2019, è stato chiesto, invece, di trasmettere il prospetto relativo agli equilibri di bilancio (allegato n. 10 al rendiconto) e, nel caso in cui si sia fatto ricorso ad indebitamento, di riferire in merito alle modalità di copertura (nell'esercizio in cui si è acceso il prestito o, eventualmente, anche nei successivi) degli impegni di spesa finanziati dal debito, tenuto conto dei principi espressi dalle Sezioni Riunite in sede di controllo di questa Corte circa la "lettura coordinata" delle disposizioni di cui alla all'art. 10, c. 3, della L. 243 del 2012 e all'art. 1, c. 821, L. 145 del 2018.

Il Comune ha trasmesso la certificazione del saldo di finanza pubblica per l'esercizio 2018; l'obiettivo risulta rispettato ed è positivo e pari a 102, per cui in linea con le previsioni di cui all'art. 1, c. 466 della legge n. 232/2016 (saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali).

Per quanto attiene al 2019, il risultato di competenza è positivo e pari ad € 62.891,37 (rigo W1), così come positivi sono gli equilibri di bilancio (rigo W2 € 62.891,37). In merito a quest'ultimo saldo si chiede di confermare l'assenza di "risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019" ovvero di ritrasmettere il prospetto debitamente corretto. Per quanto attiene agli equilibri, si rammenta il parere reso dalla Commissione Arconet (seduta dell'11.12.2019), secondo cui: *"... fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio" (W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio".*

Osservazioni conclusive sul punto. Dati gli atti a disposizione della Sezione, non si rilevano anomalie nel rispetto del saldo-obiettivo per l'esercizio 2018.

Per quanto attiene agli equilibri, per il 2019 risulta rispettata la previsione di cui all'art. 1, comma 821 della L. 145 del 2019 in merito al risultato di competenza non negativo, mentre si chiede di confermare il saldo W2 relativo agli equilibri di bilancio. Ad ogni modo la Sezione invita il Comune di San Vito sullo Ionio a monitorare tali equilibri agendo sul versante della contrazione della spesa e/o dell'incremento dell'entrata al fine di poter garantire con costanza, *pro futuro*, l'integrale copertura delle quote accantonate, rilevandole congruamente anche in fase di stanziamento.

2. ANALISI DELLA LIQUIDITÀ.

L'analisi dei flussi di cassa si rivela, per più aspetti, elemento essenziale nell'ambito dei controlli di legalità finanziaria intestati alla Corte dei conti.

Come evidenziato dalla Corte Costituzionale, *"I saldi attivi di cassa... non sono di per sé sintomatici di sana e virtuosa amministrazione in quanto legati ad una serie di variabili negative, tra le quali spicca la possibile esistenza di debiti sommersi in grado di dissimulare la reale situazione economico-finanziaria"* (sentenza n. 101 del 2018). È altrettanto vero, però, che una situazione di *deficit* di cassa è uno dei principali indicatori di squilibrio finanziario di cui devono essere analizzate le cause e al quale devono essere trovati gli opportuni rimedi, così da ripristinare regolari flussi che consentano all'ente di far fronte agli obblighi di pagamento con tempestività e nel rispetto della normativa europea. L'equilibrio di cassa è, del resto, riconosciuto come presupposto della salute finanziaria degli enti locali dall'art. 162, comma 6, D.lgs. 267 del 2000 (T.U.E.L.), secondo cui: *"Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo"*. Inoltre, l'art. 183, comma 8 T.U.E.L., pur senza adottare un *"bilancio di cassa"*, impone che, al momento dell'assunzione di un impegno di spesa, sia accertata la compatibilità dei conseguenti pagamenti con gli stanziamenti di bilancio, a pena di responsabilità amministrativo-contabile e disciplinare.

Per i motivi sopra esposti, le linee guida dettate dalla Sezione delle Autonomie nell'analisi dei "questionari" sui rendiconti finanziari, a partire dal 2016, attribuiscono estrema importanza alla verifica degli equilibri di cassa, all'analisi della composizione quali-quantitativa della cassa degli enti locali, all'utilizzo delle anticipazioni di liquidità e delle entrate vincolate; questi dati sono di regola studiati osservando il loro *trend* evolutivo in un orizzonte triennale (cfr. deliberazioni n. 6/2017/INPR e 16/2018/INPR).

La cassa riflette le risorse che l'Ente può immediatamente spendere, per dare corso ai pagamenti dovuti. È composta da fondi liberi e fondi vincolati, questi ultimi alimentati da entrate che hanno un vincolo specifico ad una determinata spesa stabilito per legge, per trasferimenti o per prestiti (indebitamento). La vera disponibilità di cassa - quella che esprime il *surplus* di risorse utilizzabili dall'Ente per la propria spesa - è data dai fondi liberi; i fondi vincolati possono infatti essere utilizzati, in termini di cassa, per affrontare spese correnti per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222 T.U.E.L. pari, nel 2018, a cinque dodicesimi (cfr. art. 1, c. 618, L. 205/2017) e, per l'esercizio 2019, a quattro dodicesimi (cfr. art. 1, c. 906, L. 145 del 2018) delle entrate correnti accertate nel rendiconto del penultimo anno precedente. I fondi vincolati così utilizzati, poiché sopperiscono ad una temporanea difficoltà nei pagamenti venendo impiegati per finalità di pagamento non corrispondenti al vincolo che sugli stessi grava, devono essere tempestivamente ricostituiti, con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione (art. 195, comma 3, T.U.E.L.).

Gli enti locali possono sopperire ad una temporanea crisi di liquidità anche mediante il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, sempre secondo quanto fissato dall'art. 222 T.U.E.L. e/o da leggi che hanno esteso i limiti di tale norma. Il limite fissato dall'art. 222 T.U.E.L. è complessivo e, pertanto, se l'ente sta utilizzando anticipazione di tesoreria nei limiti massimi non potrà contemporaneamente utilizzare entrate a destinazione vincolata per finanziare la spesa corrente e viceversa.

Come già detto, tanto il ricorso a fondi vincolati per sostenere spese correnti quanto l'utilizzo di anticipazioni di tesoreria deve essere limitato ad esigenze di liquidità temporanee, tese a *“porre rimedio ad eccessi diacronici tra i flussi di entrata e quelli di spesa”* (C. Cost. n. 188/2014). L'utilizzo continuativo di tali istituti, oltre a essere sintomo di una crisi di liquidità strutturale che può celare gravi problemi di equilibrio finanziario, finisce per costituire una forma di indebitamento di fatto, come tale contraria all'art. 119, ultimo comma, Cost.

Giacenza di cassa

Ciò posto l'Ente ha trasmesso il seguente prospetto concernente l'evoluzione della cassa comunale per il periodo 2018-2019:

La tabella che segue mostra l'andamento della cassa:

Descrizione (Valori in euro)	2018		2019	
	Conto tesoriere	Conto ente	Conto tesoriere	Conto ente
Fondo cassa al 31/12, di cui:				
fondi liberi	168.260,13	168.260,13	103.604,74	103.604,74
fondi vincolati				

Sul punto si osserva che coerentemente con quanto dichiarato dall'Ente, il fondo cassa, come si riscontra da Siope, al 31.12.2018/2019 è pari, rispettivamente, a € 168.260,13 e € 103.604,74.

In occasione dell'esame dei rendiconti 2015-2017 la Sezione aveva accertato che il Comune di San Vito sullo Ionio aveva gestito la cassa in violazione dei principi che imponevano l'evidenziazione dei vincoli per le entrate destinate. Passando quindi all'analisi dell'utilizzo dei fondi vincolati, come si evidenzia nel prospetto che segue, si rappresenta nuovamente (cfr. II.2) che i dati comunicati dal Comune non appaiono attendibili.

La cassa vincolata si determina come differenza fra i residui attivi riguardanti entrate vincolate al 31 dicembre di ogni anno e la somma del fondo pluriennale vincolato con i residui passivi relativi a capitoli vincolati; le entrate vincolate sono peraltro solo quelle rientranti – come pure sottolineato dalla Sezione

delle Autonomie con deliberazione n. 31/2015 - nella tipologia di cui all'art. 180, comma 3, lett. d) T.U.E.L. (es. somme vincolate derivanti da trasferimenti da Stato, Regione, Ue, amministrazioni pubbliche, le entrate e spese vincolate ex lege come le sanzioni al codice della strada per la quota del 50%, le somme da alienazioni per la quota del 10%, ecc).

Nel caso di specie, considerando il 2018, si evidenzia le seguenti differenze tra residui attivi e residui passivi di parte capitale:

VERIFICA GIACENZA VINCOLATA	
Descrizione (Valori in euro)	31.1.2.2018
TITOLO IV (A)	38.236,59
TITOLO VI (a)	0
TITOLO II (B)	118.560,39
FPV p.capitale (spesa)	0,00
(A+a)-(B+FPV)	-80.323,80
Fonte: elaborazione della Sezione su dati finanza locale	

Come si può ben notare, la differenza tra i residui attivi (titoli IV e VI), quelli passivi (titolo II) ed il FPV (nella fattispecie pari allo zero), dà un risultato negativo pari a € - 80.323,80, mentre l'Ente dichiara l'insussistenza di vincoli sul fondo cassa.

Tale criticità era stata posta in rilievo anche nella prima parte, sulla verifica delle misure correttive, e l'Ente aveva ribadito alla Sezione l'inesistenza di fondi vincolati.

Occorre che il Comune trasmetta alla Sezione i dati relativi all'effettivo uso dei fondi vincolati in termini di cassa negli esercizi 2018, 2019 e 2020.

Anticipazioni di liquidità

L'Ente, come anzidetto, nel corso degli esercizi 2013 e 2014, aveva beneficiato di liquidità presso la CC.DD.PP. per €. 255.563,96, ai sensi del d.l. n. 35/2013 e s.m.i.. Nei successivi esercizi non ha beneficiato di liquidità aggiuntiva.

L'Ente ha poi compilato, per come richiesto in sede istruttoria, la tabella attestante le somme effettivamente riversate alla CC.DD.PP., distinti per quota capitale e quota interessi. Dalla tabella si rileva come l'Ente sia in linea con i rimborsi delle anticipazioni ricevute.

Tuttavia, in merito alla contabilizzazione delle somme ricevute a titolo di anticipazione di liquidità, l'Ente non rileva nel risultato di amministrazione il corretto accantonamento (Cfr. Infra III.3), alterandone la parte disponibile.

Anticipazioni di tesoreria

Circa l'utilizzo di anticipazioni di tesoreria, l'Ente ha attestato di non aver richiesto alcuna anticipazione di tesoreria nel biennio 2018-2019.

Osservazioni conclusive sul punto. La Sezione, alla luce di quanto sopra, evidenzia che nel biennio 2018-2019 – così come nel precedente triennio 2015-2017 – il Comune di San Vito sullo Ionio non sembra aver offerto una rappresentazione della situazione di cassa veritiera ed attendibile. Si richiede di trasmettere alla Sezione i dati relativi all'effettivo uso dei fondi vincolati in termini di cassa relativi agli esercizi 2018, 2019 e 2020.

3. ANALISI DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E DELLA SUA COMPOSIZIONE.

La magistratura contabile, nell'ambito delle verifiche condotte sui rendiconti degli enti locali, attribuisce particolare importanza alla corretta quantificazione del risultato di amministrazione, che è indice in grado di esprimere la misura della salute finanziaria dell'Ente: se il bilancio consuntivo chiude con un risultato di amministrazione negativo, tale disavanzo, accertato ai sensi dell'articolo 186 T.U.E.L., è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto e deve essere ripianato secondo le previsioni dell'art. 188 T.U.E.L..

Di seguito si riporta la tabella, trasmessa dall'Ente in sede di istruttoria, concernente la determinazione e l'evoluzione del risultato di amministrazione negli esercizi 2018 e 2019.

Risultato di amministrazione	Gestione 2018			Gestione 2019		
	residui	competenza	totale	residui	competenza	totale
Fondo cassa al 1/1			215.075,43			168.260,13
Riscossioni	326.158,09	1.142.818,52	1.468.976,61	224.715,06	1.202.015,25	1.426.730,31
Pagamenti	312.021,87	1.203.770,04	1.515.791,91	310.482,85	1.180.902,85	1.491.385,70
saldo di cassa al 31/12			168.260,13			103.604,74
Pagamenti x azioni esecutive non regolarizzate						
Fondo cassa al 31/12			1.682.060,13			103.604,74
Residui attivi	225.895,12	297.079,52	522.974,64	300.376,15	480.253,67	780.629,82
Residui passivi	191.209,96	236.128,00	427.337,96	116.855,11	436.221,70	553.076,81
FPV spesa corrente						
FPV spesa conto capitale						2.253,00
Risultato amministrazione 31/12			263.896,81			328.904,75

Il risultato di amministrazione, nel biennio in esame, presenta una evoluzione positiva, con un importo di € 263.896,81 al 31.12.2018 e di € 328.904,75 al 31.12.2019.

Il Comune ha, inoltre, trasmesso i dati concernenti la composizione del risultato di amministrazione, di seguito esposti:

Composizione risultato di amministrazione		
	Gestione 2018	Gestione 2019
Risultato di amministrazione	263.896,81	328.904,75
Parte accantonata	263.896,81	328.904,75
di cui		
x FCDE	84.120,00	187.087,44
x FAL		30.020,00
x contenzioso	10.000,00	
x indennità fine mandato	776,81	
x perdite società partecipate		
x altri fondi spesa e rischi futuri	169.000,81	111.797,31
Parte vincolata		
di cui		
x leggi e principi contabili		
x trasferimenti		
x contrazione mutui		
x vincoli attribuiti dall'Ente		
x altro		
Parte destinata ad investimenti		
Totale parte disponibile	0,00	0,00

Come si può osservare, tenuto conto delle quote accantonate (pari a € 263.896,81 al 31.12.2018 ed a € 328.904,75 al 31.12.2019), vincolate (pari a zero) e della parte destinata agli investimenti (pari a zero), il risultato di amministrazione

sostanziale (“totale parte disponibile”), conseguito dal Comune di San Vito sullo Ionio, è pari, per entrambe le annualità, a zero.

E' evidente come accantonamenti e vincoli siano determinati per induzione anche a prescindere dalle reali esigenze di bilancio, al fine di conseguire un totale parte disponibile pari a 0 e, quindi, in misura tale da non far emergere un disavanzo di amministrazione. Ciò appare in aperto contrasto con il principio di veridicità ed attendibilità del bilancio.

La Parte disponibile al 31.12.2019 è stata condizionata dal calcolo del FCDE con il metodo ordinario, essendo da tale data venuta meno la facoltà prevista dal legislatore di optare tra metodo semplificato o ordinario. Difatti, al 31.12.2018 il fondo accantonato è pari ad €. 84.120,00 (calcolato con il metodo semplificato), mentre al 31.12.2019 è pari ad €. 187.087,44 (calcolato con il metodo ordinario).

Ciò posto, si invita il Comune a trasmettere i prospetti di calcolo del FCDE al fine di consentire un riscontro in concreto circa la sua congruità. L'Organo di Revisione è chiamato ad attestare la attendibilità e congruità del predetto accantonamento.

Per quanto pertiene alle anticipazioni di liquidità, seppure l'Ente abbia dato dimostrazione di essere in regola con i rimborsi delle anticipazioni ricevute, dai prospetti contabili emerge come l'Ente non accantoni il FAL nell'apposita voce al 31/12/2018, mentre al 31/12/2019 disponga un accantonamento pari a €. 30.020,00. Gli importi accantonati nel 2019 non appaiono in linea con quello che dovrebbe essere il debito residuo secondo il piano di ammortamento (tenuto conto che l'anticipazione concessa negli esercizi 2013 e 2014 era pari, complessivamente, a € 255.563,96). L'Ente non ha trasmesso il piano di ammortamento (come era già stato richiesto con la delibera n. 112/2020), ma solo una tabella rappresentante la quota capitale e la quota interessi maturati dal 2013 al 2019, relativamente ad una *tranche* del finanziamento ricevuto (€ 127.781,98).

Esercizio	D.L. 35/2013	
	quota capitale	quota interessi
2013	3.079,19	3.316,49
2014	3.162,19	3.233,49
2015	3.245,19	3.150,49
2016	3.328,19	3.067,49
2017	3.411,19	2.984,49
2018	3.494,67	2.901,01
2019	3.580,18	2.815,50
	23.300,80	21.468,96

Tanto rappresentato, la Sezione formula le seguenti considerazioni:

- sotto il profilo contabile, il debito verso la CC.DD.PP. non deve essere rappresentato genericamente da un maggior residuo passivo a titolo 4[^] per spese per rimborso prestiti, ma, più propriamente, deve confluire nel risultato di amministrazione come fondo accantonato (FAL), in conformità a quanto previsto dalle linee guida dettate dalla Sezione Autonomie n. 33/2015;
- qualora si sia fatto *pro tempore* ricorso alla facoltà ex art. 2, c. 6 del DL n. 78/2015, si rammenta, oltre all'obbligo di ricostituzione dell'accantonamento al Fondo anticipazioni liquidità (FAL) già dal consuntivo 2019 in ottemperanza alla sentenza Corte cost. n. 4/2020 (adempiuto solo in parte dal Comune), anche, da ultimo, l'obbligo di ripiano del maggior disavanzo, ingeneratosi come conseguenza in concreto delle declaratorie di illegittimità intercorse, in conformità ai principi espressi dalla recente sentenza della Corte cost. n. 80/2021 (mediante la quale la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 2 e 3 dell'art. 39-ter, del DL n. 162/2019) e tenuto, nondimeno, conto delle novità normative intercorse (cfr. art. 52, DL n. 73/2021). La questione sarà oggetto di attento monitoraggio nei prossimi cicli di controllo ex art. 148-bis.

Riguardo al fondo contenzioso, l'Ente costituisce un accantonamento nel 2019 pari a € 10.000,00 in quanto, come già riscontrato dai chiarimenti forniti con nota n. 3881/2020 (in risposta alla delibera n. 112/2020, alla data del 31/08/2020), risultano in essere solo n. 2 contenziosi (n. 1 atto ingiuntivo notificato nel 2017 di € 6.490,12; n. 1 richiesta di risarcimento danno su veicolo per il quale l'Ente è coperto da assicurazione con la Società Lloyd's).

Per quanto riguarda gli "Altri fondi spese per rischi futuri", risultano accantonati per € 169.000,81 nel 2018 e per € 111.797,31 nel 2019, ma non sono state fornite spiegazioni dall'Ente circa la natura degli accantonamenti effettuati.

Per quanto attiene alla parte vincolata, non appare chiara l'assenza di vincoli al 31.12.2018 e al 31.12.2019 sul risultato di amministrazione.

Osservazioni conclusive sul punto. La Sezione, al termine dell'esame sul risultato di amministrazione per gli esercizi 2018 e 2019 del Comune di San Vito sullo Ionio, rilevando una parte disponibile del risultato di amministrazione pari a zero per entrambi gli esercizi di riferimento, valuta composizione ed entità del risultato come non pienamente attendibili e veritieri, considerato che:

- in merito al valore del FCDE, l'Ente non ha trasmesso i prospetti di calcolo, impedendo alla Sezione di verificare con piena cognizione la congruità degli importi accantonati;
- in merito al FAL, l'Ente accantona nel 2019, per la prima volta, un importo palesemente sottostimato rispetto al piano di ammortamento, senza fornire delucidazioni in merito;
- non sono state fornite informazioni circa la natura della voce accantonata "Altri fondi spese per rischi futuri";
- non risulta alcun accantonamento al Fondo indennità di fine mandato del Sindaco per l'anno 2019;
- appare dubbia l'assenza della parte vincolata nei risultati di amministrazione 2018 e 2019.

Occorre, quindi, che il Comune:

- trasmetta i prospetti di calcolo del FCDE per l'anno 2018 e per l'anno 2019;
- in base al Piano di ammortamento relativo alle anticipazioni di liquidità, apposti la corretta quota di accantonamento al FAL nel prossimo bilancio;
- chiarisca la natura della voce accantonata "Altri fondi spese per rischi futuri", sia per il 2018 che per il 2019;
- motivi il mancato accantonamento per l'indennità di fine mandato del Sindaco nell'anno 2019;
- giustifichi l'assenza di "parte vincolata" nel biennio 2018-2019;
- qualora dall'appostazione corretta dei suddetti fondi emergano *deficit* in precedenza non dichiarati, li quantifichi e ne assicuri la copertura finanziaria secondo le prescrizioni normative in atto.

È necessario che l'Organo di Revisione affianchi il Comune nella verifica relativa ai fondi sopra richiamati, attestandone la congruità.

4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV).

L'efficace avvio della c.d. contabilità armonizzata, introdotta dal D.Lgs. 118/2011, presuppone, oltre che una corretta rappresentazione dei residui attivi e passivi secondo le regole della "competenza finanziaria potenziata", la puntuale e veritiera stima di nuove grandezze - quali il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) e il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) - che, come visto, incidono sulla quantificazione e sulla rappresentazione del risultato di amministrazione.

In particolare, in presenza di una differenza temporale tra l'accertamento dell'entrata e l'imputazione della spesa, che risulta esigibile dall'esercizio successivo a quello in cui è stata accertata l'entrata in parola, è possibile garantire la copertura finanziaria delle spese future attraverso l'istituto contabile del fondo pluriennale vincolato (FPV). Il fondo è alimentato dall'accertamento di entrate di

competenza finanziaria di un esercizio, destinate a dare la copertura a spese impegnate nel medesimo esercizio in cui è stato effettuato l'accertamento, ma imputate negli esercizi successivi: per verificare la corretta determinazione del fondo, dunque, risulta di evidente importanza disporre dei "cronoprogrammi" che regolino le tempistiche delle spese di investimento.

Inoltre, l'articolo 183, comma 3, T.U.E.L. stabilisce che si possono finanziare con il FPV tutte le spese degli esercizi successivi relative ad investimenti per lavori pubblici solo a seguito di gara formalmente indetta, con aggiudicazione definitiva entro l'esercizio successivo. In difetto - fatte salve alcune eccezioni di legge (cfr., in particolare, allegato 4/1, punto 5.4. del d.lgs. 118/2011) - l'entrata accertata va a costituire il risultato di amministrazione, sottraendola così al finanziamento del quadro economico di spesa programmato. Come precisato dalla Sezione delle Autonomie, escludendo quelle di progettazione, l'ente locale dovrà impegnare quelle spese con le quali possa "(..) dimostrare di avere effettivamente e concretamente avviato il procedimento di impiego delle risorse per la realizzazione del lavoro pubblico" (cfr. deliberazioni n. 23/SEZAUT/2015 e n. 32/SEZAUT/2015).

La Sezione delle Autonomie ha pure più volte evidenziato (cfr. in particolare deliberazioni n. 4/SEZAUT/2015 e n. 9/SEZAUT/2016) che il FPV è uno strumento fondamentale per il rafforzamento della funzione programmatoria e ciò rende necessario che lo stesso sia finanziato da entrate regolarmente accertate e imputate in applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata.

In armonia con tale assunto, la Corte costituzionale ha recentemente sottolineato che i cespiti inerenti al FPV, se legittimamente accertati, costituiscono fonti sicure di copertura di spese già programmate e avviate: per tale motivo, i risparmi che sono confluiti nel fondo sono pienamente utilizzabili dagli enti locali, ferma restando la vigilanza sulla corretta destinazione del FPV medesimo (cfr. sentenza n. 101/2018).

Anche per il biennio 2018/2019, come certificato dall'Ente, non è stato costituito il FPV (salvo per un esiguo importo per il fpv di parte capitale 2019).

FPV	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2019	31/12/2019
fpv di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
fpv di parte capitale	0,00	0,00	0,00	2.253,00

Osservazioni conclusive sul punto. La Sezione prende atto delle dichiarazioni rese e richiama l'Ente a volersi uniformare alla normativa vigente in tema di armonizzazione contabile, provvedendo ad adottare dei cronoprogrammi di spesa al fine di programmare le realizzazioni delle opere pubbliche secondo quanto disposto dal principio contabile n. 5.3.1, secondo cui *«Le spese di investimento sono impegnate negli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell'investimento, sulla base del relativo cronoprogramma. Anche per le spese di investimento che non richiedono la definizione di un cronoprogramma, l'imputazione agli esercizi della spesa riguardante la realizzazione dell'investimento è effettuata nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, ossia in considerazione dell'esigibilità della spesa. È in ogni caso auspicabile che l'ente richieda sempre un cronoprogramma della spesa di investimento da realizzare».*

5. RISCOSSIONI DI COMPETENZA, IN CONTO RESIDUI E RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA.

Con la deliberazione n. 112/2020 la Sezione evidenziava difficoltà nel processo di riscossione delle risorse proprie ed un'attività di recupero dell'evasione tributaria carente, con conseguenti riflessi negativi sui flussi di cassa.

In merito alle gestioni 2018/2019, si riportano di seguito le pertinenti tabelle

redatte dalla Sezione sulla base dei dati comunicati dall'Ente e confrontati con quelli presenti in BDAP:

Titoli	2018				2019			
	previsione definitiva competenza	accertamenti c/comp (a)	Incassi in c/competenza (b)	% di riscossione rispetto al valore accertato c=b/a	previsione definitiva competenza	accertamenti c/comp (a)	Incassi in c/competenza (b)	% di riscossione rispetto al valore accertato c=b/a
I	619.981,00	595.688,00	396.817,51	66,61	646.781,00	611.573,97	362.618,58	59,29
III	424.658,00	315.642,40	238.341,70	75,51	400.072,00	295.485,73	193.943,44	65,64
Riscossioni in c/residui - biennio 2018/2019								
Titoli	2018				2019			
	Residui conservati al 1/1	accertamenti c/residui (a)	Incassi in c/residui (b)	% di riscossione c/residui c=b/a	Residui conservati al 1/1	accertamenti c/residui (a)	Incassi in c/residui (b)	% di riscossione c/residui c=b/a
I	140.455,20	140.455,20	137.098,60	97,61	202.871,41	202.871,41	124.299,54	61,27
III	308.750,52	308.750,52	132.528,80	42,92	253.522,42	253.522,42	86.863,20	34,26

Fonte: Rielaborazione CdC su dati trasmessi dall'Ente con la nota n. 2891 del 28/04/2021

Dal prospetto sopra riportato, si riscontra come la capacità di riscossione delle entrate proprie, diminuisce tra il 2018 e il 2019. In particolare, per le riscossioni in c/competenza, il titolo I presenta riscossioni pari al 66,61% dell'accertato nel 2018 ed al 59,29% nel 2019, così come risulta in diminuzione l'andamento delle riscossioni del titolo III tra il 2018 e il 2019 (si rileva il 75,51% nel 2018 e il 65,64% nel 2019), seppure quest'ultime presentino valori assoluti discreti. Sia per il titolo I che per il III è, altresì, evidente un leggero scostamento fra stanziamenti ed accertamenti sia nel 2018 che per il 2019, a riprova, altresì, di una capacità di previsione inadeguata soprattutto sul titolo III. Nel 2018 si rilevano minori entrate del titolo I, rispetto agli stanziamenti definitivi di competenza, per circa 223.160 euro e del titolo III, per circa 186.300 euro. Nel 2019, si rilevano minori entrate del titolo I, rispetto agli stanziamenti definitivi di competenza, per circa 284.160 euro e del titolo III per circa 206.130 euro.

Tuttavia, le maggiori criticità si riscontrano sotto il profilo della gestione dei residui del titolo III (riscossioni/residui all'1.1.) che si attestano al 42,92% nel 2018 ed al 34,26% nel 2019. La situazione per le risorse del titolo I è invece soddisfacente, seppur peggiorativa tra il 2018 e il 2019, con percentuali di riscossione pari a 97,61% nel 2018 ed a 61,27% nel 2019.

Come si può osservare dalla tabella sottostante il totale dei residui attivi al 31.12.2019 è in aumento, ciò conferma le difficoltà manifestate dall'Ente in merito alla sua capacità di smaltimento dei medesimi:

Residui attivi da riportare	31/12/2018	31/12/2019
Titolo I	202.227,10	329.442,35
Titolo III	253.522,42	268.201,48
Totale	455.749,52	597.643,83

Fonte: rielaborazione su dati BDAP

Di seguito si riportano le tabelle del recupero evasione fiscale trasmesse dall'Ente:

ANALISI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA											
2018											
Descrizione	residui all'01/01	riscossioni in c/residui	residui riaccertati +/-	residui da riportare	previsione di competenza	accertamenti c/competenza	riscossioni c/competenza	residui da riportare della competenza	totale residui	FCDE di competenza	FCDE al 31/12/2018
	a	b	c	d = (a-b+/-c)	e	f	g	h = (f-g)	l = (d+h)	i	m
Recupero evasione ICI/IMU	3.000,00	2.285,33	3.000,00	714,67				0,00	714,67		
Recupero evasione TARSU/TARES/TARI				0,00				0,00	0,00		
Proventi servizio idrico/depurazione/fognatura				0,00				0,00	0,00		
Recupero evasione altri tributi	27.358,03	27.358,03	27.358,03	0,00	50.200,00	36.216,80	15.880,20	20.336,60	20.336,60		
TOTALE	30.358,03	26.857,11	30.358,03	714,67	50.200,00	36.216,80	15.880,20	20.336,60	21.051,27		
2019											
Descrizione	residui all'01/01	riscossioni in c/residui	residui riaccertati +/-	residui da riportare	previsione di competenza	accertamenti c/competenza	riscossioni c/competenza	residui da riportare della competenza	totale residui	FCDE di competenza	FCDE al 31/12/2019
	a	b	c	d = (a-b+/-c)	e	f	g	h = (f-g)	l = (d+h)	i	m
Recupero evasione ICI/IMU	714,67	340,60	714,67	1.769,94				0,00	1.769,94		
Recupero evasione TARSU/TARES/TARI	0,00			0,00				0,00	0,00		
Proventi servizio idrico/depurazione/fognatura	23.122,89	19.469,11	23.122,89	3.653,78	30.000,00	24.109,35	18.109,30	6.000,05	9.653,83		
Recupero evasione altri tributi				0,00				0,00	0,00		
TOTALE	23.837,56	19.809,71	23.837,56	5.421,72	30.000,00	24.109,35	18.109,30	6.000,05	11.421,77		

Dalla tabella sopra riportata si osserva che l'Ente principalmente iscrive come risorse per recupero evasione, per l'anno 2018, la voce "Altri tributi" (€ 27.358,03 totalmente incassati), e per l'anno 2019, i Proventi del servizio idrico (€ 23.122,89 di cui incassati € 19.469,11).

Osservazioni conclusive sul punto. La Sezione rileva una capacità di previsione e riscossione dell'entrate proprie inadeguata in conto competenza a titolo I ed in conto residui a titolo III. È necessario, pertanto, che il Comune monitori l'andamento delle entrate, specie in considerazione del trend negativo che si registra nel 2019.

La Sezione, inoltre, ritiene che le iniziative assunte dall'Ente per l'efficientamento delle riscossioni (cfr. misure consequenziali alla deliberazione n. 112/2020) debbano trovare una loro effettiva realizzazione nei bilanci futuri; su tali

aspetti il Collegio, per i prossimi cicli di controllo, si riserva di operare un accurato monitoraggio.

6. PAGAMENTI DI COMPETENZA E SITUAZIONE DEBITORIA.

La tempestività dei pagamenti risulta essenziale nei rapporti tra P.A. e imprese: l'adempimento nei termini delle obbligazioni pecuniarie evita la formazione di ingenti masse debitorie, nonché l'ulteriore aggravio, per i bilanci degli enti, in termini di interessi moratori e spese legali. Allo scopo di stimolare pagamenti tempestivi, l'art. 33 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ha fissato specifici obblighi di trasparenza in tema di tempi di pagamento per le P.A., imponendo agli enti l'obbligo di pubblicare, con cadenza annuale e trimestrale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi/prestazioni professionali e forniture, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.

Nella medesima prospettiva l'art. 41, comma 1, del d.l. n. 66/2014 ha introdotto l'obbligo di allegare alla relazione sul rendiconto un prospetto - sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario - attestante l'importo complessivo dei pagamenti per transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013 sopra richiamato: in caso di superamento degli anzidetti termini, la relazione deve indicare le misure organizzative adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti.

Su tale assetto normativo è poi intervenuta la L. 145 del 2018 che ha previsto per gli enti locali un complesso sistema premiale e sanzionatorio. Per quanto attiene all'esercizio 2019, rilevano, anzitutto, le previsioni di cui all' art. 1, commi 1015, 1016 e 1017, della legge n. 145/2018 in virtù delle quali, nel corso del 2019, è consentito variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2019 nella missione «Fondi e Accantonamenti» ad un valore pari all'80% dell'accantonamento quantificato nel pertinente allegato al

bilancio. Occorre però che vengano osservate specifiche condizioni, vale a dire: un indice annuale di tempestività dei pagamenti, riferito all'anno 2018, rispettoso dei termini previsti dall'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002, fatture ricevute e scadute nell'esercizio 2018 saldate per un importo complessivo superiore al 75% del totale ricevuto, nonché una consistenza dello *stock* di debito commerciale residuo, rilevato alla fine del 2018, inferiore di almeno il 10% rispetto a quello del 2017, nullo o costituito esclusivamente da debiti oggetto di contenzioso o in contestazione.

Tale facoltà di abbattimento dell'accantonamento al FCDE, con conseguente ampliamento della capacità di spesa, può essere esercitata anche dagli enti che, pur non soddisfacendo i suddetti criteri, rispettino le seguenti condizioni: che l'indice di tempestività dei pagamenti, calcolato al 30 giugno 2019 e debitamente pubblicato, rispetti i termini di cui all'art. 4 del d.lgs. 231/2002, le fatture ricevute nel semestre gennaio-giugno 2019 risultino pagate per un importo pari ad almeno il 75% del totale ricevuto e che lo *stock* di debito commerciale residuo al 30 giugno 2019 si sia ridotto del 5% rispetto a quello calcolato al 31.12.2018, oppure sia nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o in contestazione.

Detti benefici non si applicano agli enti che, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, non abbiano pubblicato sul proprio sito internet, entro i termini di legge, gli indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito commerciale residuo *ex art.* 33 d.lgs. n. 33/2013, e che, con riferimento ai mesi precedenti all'avvio del sistema SIOPE+ di cui all'art. 14, commi 8-*bis* e 8-*ter*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non abbiano trasmesso alla Piattaforma elettronica dei crediti commerciali le comunicazioni relative al pagamento delle fatture.

Nella seguente tabella si riporta la situazione dei pagamenti di competenza del Comune nel biennio 2018-2019:

ANDAMENTO E ATTENDIBILITA' DELLE PREVISIONI DELLE SPESE FINALI									
TITOLO	previsione definitiva competenza	impegni	% attendibilità delle previsioni	pagamenti	% pagamenti	economie di bilancio/FPV	DI CUI:		% economia di bilancio - a FPV
	a	b	c = (b/a)	d	e = (d/b)	f = (b-a)			g = (f/a)
I	1.274.692,00	1.134.086,69	88,97	955.158,60	84,22	-140.605,31	fpv	0,00	-
							economia competenza	140.605,31	11,03
II	1.337.797,00	60.000,00	4,48	2.800,00	4,67	-1.277.797,00	FPV	0,00	-
							economia competenza	1.277.797,00	95,52
ESERCIZIO 2019									
ANDAMENTO E ATTENDIBILITA' DELLE PREVISIONI DELLE SPESE FINALI									
TITOLO	previsione definitiva competenza	impegni	% attendibilità delle previsioni	pagamenti	% pagamenti	economie di bilancio/FPV	DI CUI:		% economia di bilancio - a FPV
	a	b	c = (b/a)	d	e = (d/b)	f = (b-a)			g = (f/a)
I	1.291.750,00	1.086.051,61	84,08	855.201,43	78,74	-205.698,39	fpv	0,00	-
							economia competenza	205.698,39	0,16
II	2.523.867,00	297.690,70	11,80	106.693,24	35,84	-2.226.176,30	FPV	0,00	-
							economia competenza	2.226.176,30	0,88

La percentuale di pagamento delle spese correnti (titolo I) impegnate nel 2019 è pari al 78,74% (nel 2018 la percentuale di pagamento rispetto agli impegni era pari a 84,22%). Per la spesa in c/capitale, in ragione delle ingenti economie conseguite, si rileva come l'inattendibilità delle previsioni di entrata determini una mancata realizzazione della spesa programmata e, quindi, degli investimenti.

La seguente tabella mostra invece, per la spesa corrente, i pagamenti in conto residui:

Residui passivi correnti 2018											
	Residui conservati al 1/1	Pagamenti in c/Residui	Impegni c/residui	riaccertamento residui	% Pagato/residui conservati all'01/01	% minori residui /residui conservati al 1/1	Residui passivi esercizi precedenti da riportare	impegni c/competenza	pagamenti	residui della competenza	totale residui da riportare al 31/12
	a	b	c	d = (c-a)	e = (b/a)	f = (d/a)	g = (c-b)	h	i	l = (h-i)	m = (g+l)
TITOLO I	393.459,20	268.342,11	393.459,20	0,00	68,20	0,00	125.117,09	1.134.086,69	955.158,69	178.928,00	304.045,09
di cui											
Servizio RSU	67.121,49	47.411,74	67.121,49	0,00	70,64	0,00	19.709,75	139.115,45	83.076,74	56.038,71	75.748,46
Servizio Idrico/fognatura/depurazione	85.635,20	79.769,14	85.635,20	0,00	93,15	0,00	5.866,06	104.854,46	56.446,20	48.408,26	54.274,32
Residui passivi correnti 2019											
	Residui conservati al 1/1	Pagamenti in c/Residui	Impegni c/residui	riaccertamento residui	% Pagato/residui conservati all'01/01	% minori residui /residui conservati al 1/1	Residui passivi esercizi precedenti da riportare	impegni c/competenza	pagamenti	residui della competenza	totale residui da riportare al 31/12
	a	b	c	d = (c-a)	e = (b/a)	f = (d/a)	g = (c-b)	h	i	l = (h-i)	m = (g+l)
TITOLO I	304.045,10	235.036,44	304.045,10	0,00	77,30	0,00	69.008,66	1.086.051,61	855.201,53	230.850,08	299.858,74
di cui											
Servizio RSU	75.748,46	55.271,01	75.748,46	0,00	72,97	0,000	20.477,45	144.843,08	80.142,51	64.700,57	85.178,02
Servizio Idrico/fognatura/depurazione	54.274,32	45.108,76	54.274,32	0,00	83,11	0,000	9.165,56	120.116,03	27.376,48	92.739,55	101.905,11

I pagamenti in conto residui per il titolo I sono stati pari al 68% circa nel 2018 e pari al 77% circa nel 2019.

La percentuale di smaltimento delle spese di funzionamento si riflette sui valori registrati dall'indicatore di tempestività dei pagamenti. Di fatti, le certificazioni trasmesse per gli esercizi 2018/2019, riportano come media totale dei

giorni di pagamento (dalla data di pagamento alla data indicata in fattura) rispettivamente 75,18 e 39,44 giorni. Pertanto, come avvenuto per gli esercizi precedenti (2015/2017), anche per il biennio 2018/2019, seppur l'indice registri un sostanziale miglioramento, l'Ente continua a non rispettare i tempi di pagamento previsti dalla normativa di riferimento (che, di norma, sono pari a trenta giorni, salvo diversa pattuizione tra le parti secondo cui il termine può arrivare fino a sessanta giorni).

Per quanto riguarda la situazione debitoria nei confronti della Regione Calabria per fornitura dei servizi di RSU e idropotabili, non risultano aggiornamenti rispetto a quanto comunicato in sede di misure consequenziali della delibera n. 112/2020, se non la dichiarazione da parte dell'Ente di aver saldato l'annualità 2019 relativamente al conferimento della RSU. Così come resta invariata, rispetto a quanto già descritto, la situazione nei confronti di Sorical Spa.

Infine, l'Ente, in sede istruttoria, ha attestato, attraverso gli atti rilasciati dai responsabili dei Settori, l'insussistenza di debiti fuori bilancio per le annualità 2018 e 2019.

Osservazioni conclusive sul punto. La Sezione, rilevate alcune difficoltà di pagamento del Comune quali dirette conseguenze delle correlate difficoltà di riscossione, evidenzia la necessità che l'Ente proceda ad efficientare lo smaltimento della spesa in linea con il potenziamento della capacità di riscossione delle entrate proprie, alla luce delle azioni positive intraprese. In ogni caso, la Sezione si riserva di condurre opportune verifiche in occasione dell'esame dei prossimi cicli di bilancio.

7. ORGANISMI PARTECIPATI.

Il Comune di San Vito sullo Ionio, con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 24/01/2019 (non è stata invece trasmessa alcuna deliberazione di Consiglio comunale per l'anno 2020), ha ottemperato agli adempimenti previsti dal d.lgs. 175/2016 in materia di revisione delle partecipazioni. Dalla deliberazione trasmessa si rileva una partecipazione irrisoria (0,018%) nella "Asmenet Calabria Società

consortile a r.l.", una partecipazione (0,18%) nel "Gruppo azione locale Serre calabresi Società consortile a r.l." e nel "Consorzio metanizzazione Pre-Serre" (0,5%). L'Ente ha dichiarato che non sussistono contenziosi con le suddette partecipate.

8. GRADO DI ATTENDIBILITÀ DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE FINALI.

Al fine di verificare il grado di attendibilità delle previsioni di entrata, è stato chiesto all'Ente di trasmettere i dati concernenti le previsioni di competenza del biennio 2018-2019.

Com'è noto, infatti, significativi scostamenti fra gli stanziamenti di competenza e gli accertamenti, ma, soprattutto, scostamenti rilevanti fra gli accertamenti e le somme effettivamente incassate generano, inevitabilmente, una copiosa mole di residui attivi in grado di alterare le risultanze e l'attendibilità del bilancio.

In ossequio al principio di attendibilità del bilancio, un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni notevoli e se, su di essa, si può fare affidamento. A tal fine le previsioni di bilancio devono essere sostenute da accurate analisi degli andamenti storici o, in mancanza, da altri obiettivi parametri di riferimento (art. 162 comma 5, TUEL)¹, nonché dalle legittime aspettative di acquisizione e utilizzo delle risorse.

Dunque, è opportuno che la previsione di competenza degli importi stanziati e il suo inserimento nel conto del bilancio avvenga con prudenza considerando le possibili difficoltà di accertamento, e soprattutto di riscossione, cui l'Ente può andare incontro.

Di seguito, si riporta una tabella contenente le previsioni delle entrate di competenza rapportate agli accertamenti e alle conseguenti riscossioni:

¹ Art. 162, comma 5 TUEL: "Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento".

Entrate 2018	previsione definitiva competenza (a)	accertamenti c/comp (b)	% attendibilità delle previsioni (b/a)	incassi c/comp (c)	% riscossione c/comp. (c/b)
titolo I	619.981,00	595.688,00	96%	396.817,51	66%
titolo II	326.585,00	319.288,19	97%	309.288,10	96%
titolo III	424.658,00	315.642,40	74%	238.341,70	75%
titolo IV	1.337.797,00	60.000,00	4%	54.000,00	90%
titolo V	0	0	0	0	0
titolo VI	0	0	0	0	0
titolo VII	0	0	0	0	0
titolo IX	231.800,00	149.279,35	64%	144.371,10	96%

Entrate 2019	previsione definitiva competenza (a)	accertamenti c/comp (b)	% attendibilità delle previsioni (b/a)	incassi c/comp (c)	% riscossione c/comp. (c/b)
titolo I	646.781,00	611.573,97	94%	362.618,58	59%
titolo II	341.429,00	338.415,28	99%	332.575,46	98%
titolo III	400.072,00	295.485,73	73%	193.943,44	65%
titolo IV	2.523.867,00	299.943,70	11%	180.995,89	60%
titolo V	0	0	0	0	0
titolo VI	0	0	0	0	0
titolo VII	0	0	0	0	0
titolo IX	241.000,00	136.850,24	56%	131.881,88	96%

Dall'esame del prospetto che precede, emerge una bassa attendibilità della capacità previsionale per le entrate del Titolo IV, come già rilevato nella delibera n. 112/2020: infatti, l'attendibilità delle previsioni è pari al 4% nel 2018 e al 11% nel 2019.

Osservazioni conclusive sul punto: Alla luce delle osservazioni sopra riportate, si rileva in particolare uno scostamento marcato, in termini di attendibilità delle previsioni, per le entrate del titolo IV "entrate in c/capitale", per il quale si richiama il responsabile del servizio finanziario, nella predisposizione del previsionale, ad attenersi al principio della veridicità di bilancio (principio contabile n. 5, allegato 1 al d.lgs. n. 118/2011) secondo cui "nella fase di previsione, si devono evitare le sottovalutazioni e le sopravvalutazioni delle singole poste e le previsioni di competenza e di cassa devono essere formulate sulla base di rigorose analisi, tenendo conto anche dei residui presunti provenienti dalla gestione dell'anno corrente e degli esercizi precedenti".

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria,

ACCERTA

Le seguenti criticità, riferibili agli esercizi 2018 e 2019 e rilevanti ai sensi dell'art. 148-bis T.U.E.L. in quanto suscettibili di pregiudicare gli equilibri di bilancio dell'Ente:

1. mancata quantificazione ed evidenziazione dei fondi vincolati nelle giacenze di cassa;
2. inattendibilità del valore della Parte disponibile del risultato di amministrazione a partire dall'1/1/2015, per il quale si riscontra un *deficit* in precedenza non riconosciuto per effetto di un'errata applicazione del FPV;
3. inadeguatezza dell'accantonamento a FAL e mancato accantonamento per l'indennità di fine mandato del sindaco per l'esercizio 2019;
4. mancata adozione dei cronoprogrammi di spesa;
5. capacità di previsione e riscossione dell'entrate proprie inadeguata in conto competenza a titolo I ed in conto residui a titolo III;
6. difficoltà nello smaltimento dei debiti di funzionamento e sfioramento dei tempi di pagamento.
7. inattendibilità della programmazione della spesa in conto capitale.

INVITA

Il Comune di San Vito sullo Ionio (CZ) ad adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente deliberazione, le misure correttive di seguito indicate; in particolare, è necessario che detto Ente:

- adotti un sistema di tracciamento dei fondi di cassa vincolati e di monitoraggio dell'uso degli stessi, che consenta il costante rispetto dell'art. 195 T.U.E.L.;

- trasmetta i dati relativi all'effettivo uso (e a eventuali mancati ripristini a fine esercizio) dei fondi vincolati in termini di cassa per gli esercizi 2018, 2019 e 2020;
- applichi al bilancio di previsione in corso di gestione il disavanzo da riaccertamento straordinario, così come calcolato dalla Sezione nella parte motiva;
- trasmetta i prospetti di calcolo del FCDE al fine di consentire a questa Sezione un riscontro in concreto circa la sua congruità;
- ripristini definitivamente il valore del FAL, appostando nel 2020 l'accantonamento dovuto secondo il piano di ammortamento;
- effettui l'accantonamento al fondo per indennità di fine mandato;
- chiarisca la natura della voce accantonata "Altri fondi spese per rischi futuri", che condiziona in modo considerevole sia la parte disponibile del risultato di amministrazione 2018 che 2019;
- relazioni in merito all'assenza della "parte vincolata" nel biennio 2018-2019;
- apposti correttamente gli accantonamenti dovuti e, qualora emergano *deficit* in precedenza non dichiarati, li quantifichi e ne assicuri la copertura finanziaria secondo le prescrizioni normative dovute;
- si adegui alla normativa sull'armonizzazione contabile in riferimento agli strumenti del fondo pluriennale vincolato ed ai cronoprogrammi di spesa;
- rafforzi la propria capacità di riscossione;
- adotti misure finalizzate alla riduzione dei tempi di pagamento;
- relazioni in merito alle cause determinanti lo scostamento tra stanziamenti iniziali ed accertamenti delle entrate a titolo IV, al fine di rimuoverle per consentire una lineare ed attendibile programmazione della spesa in c/capitale.

ORDINA

che la presente deliberazione sia:

trasmessa via PEC a cura della Segreteria:

- al Presidente del Consiglio comunale di San Vito sullo Ionio (CZ) per l'inserimento nell'ordine del giorno della prima seduta utile;
- al Sindaco e all'Organo di Revisione del Comune San Vito sullo Ionio (CZ);

pubblicata, dall'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013, comunicando, a questa Sezione, tale adempimento nei 30 giorni successivi alla pubblicazione.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del giorno 3 settembre 2021.

Il relatore

Bruno Lomazzi

Il Presidente

Rossella Scerbo

Depositata in segreteria il

Il Direttore della segreteria

Dott.ssa Elena RUSSO